

**Associazione  
Cultura & Sviluppo - Alessandria**

VIALE TERESA MICHEL, 2 - 15100 ALESSANDRIA  
TEL. 0131- 222474/225087 FAX 0131- 288298  
E-MAIL: [acsal@acsal.org](mailto:acsal@acsal.org) WEB SITE: [www.acsal.org](http://www.acsal.org)



**GIOVEDÌ CULTURALI**

## **Come conoscere l'uomo da giudicare**

*Sintesi della conferenza giovedì 16 febbraio 2006*

Relatori: **Luisella De Cataldo Neuburger**, Presidente dell'Associazione Italiana Psicologia Giuridica e **Mariano Battisti**, Presidente della Sezione Penale della Corte di Cassazione. Ha introdotto l'incontro e moderato il dibattito **Mario Boccassi**, Presidente della Camera Penale della Provincia di Alessandria

---

Dopo l'introduzione da parte dell'avvocato Boccassi, il quale ha ribadito l'importanza e il fascino che esercita il tema dell'incontro, ovvero la conoscenza dell'uomo e più specificatamente dell'uomo da giudicare, ha preso la parola la dottoressa LUISELLA DE CATALDO NEUBURGER, avvocato e psicologa.

La relatrice ha più volte ribadito nel corso della serata l'utilità delle teorie psicologiche per facilitare la conoscenza del soggetto da giudicare, evidenziando, tuttavia, come tali indagini, epistemologicamente fragili e imperfette, si scontrino con il sapere giuridico, il quale risulta, da un lato granitico e strutturato, dall'altro portato, per sua stessa natura, a modificarsi e ad autoregolarsi in risposta all'evoluzione sociale. Se la psicologia non è in grado di reinventarsi per rispondere a nuove esigenze, nuove prospettive si stanno aprendo attraverso lo sviluppo di discipline recenti, quali ad esempio le neuroscienze, che approssiano il problema di discernere tra verità e menzogna con rigore scientifico. Difficoltosa rimane tuttavia la frequentazione del diritto da parte dello psicologo: se è vero, infatti, che questi è indotto, per formazione, a capire e non a giudicare, vincolato tra l'altro - nell'ambito della libera professione - al segreto professionale, è altrettanto evidente che, nel momento in cui si pone a supporto e si adegua alle richieste legali, deve necessariamente assumere una funzione giudicante.

Attualmente l'applicazione dei metodi psicologici nell'ambito dell'investigazione criminale sta assumendo una rilevanza straordinaria, soprattutto in riferimento alla psicologia giuridica, la quale si occupa del rapporto tra comportamento, soggetto e norme sociali e giuridiche, della trasgressione delle norme e delle conseguenze di tali trasgressioni sul piano giudiziario, penale e investigativo. La psicologia investigativa tenta di introdurre dei canoni di scientificità e sistematizzazione teorica nell'ambito dell'indagine giudiziaria e, in particolare, è oggi molto in auge il cosiddetto *profiling criminologico*, che ha conquistato l'immaginazione del grande pubblico grazie alla diffusione di prodotti culturali - film, libri - incentrati sulla figura del serial killer. Si tratta di una metodologia investigativa basata sull'analisi delle informazioni disponibili relative a un crimine per ricavare un profilo criminologico-comportamentale dell'autore del reato. È oggi considerato un supporto indispensabile alle tecniche investigative tradizionali ed è stato recepito anche in Italia portando a una radicale modificazione delle metodologie di indagine.

La relatrice ha quindi fatto alcuni cenni di carattere storico-aneddotico relativi al rapporto tra sapere giuridico e scienza medica, sottolineando come, in passato, la medicina

abbia a lungo costituito l'unica area di riferimento per il diritto. A titolo esemplificativo si è ricordato il ruolo ricoperto da molti illustri medici nei processi di stregoneria. Uno dei principali indizi di appartenenza al mondo delle streghe era un segno che le donne dovevano portare come un marchio lasciato dal demonio (spesso bastava un punto rosso, un porro, un neo o qualunque altra imperfezione cutanea). I medici ispezionavano, a fianco dell'inquisitore, la sospettata, che veniva denudata e completamente rasata, ed emettevano la sentenza in virtù della loro competenza e professionalità, pubblicamente e socialmente riconosciuta. Analogamente, ancora nel Sette-Ottocento erano i medici a certificare i casi di "insensatezza", spesso dietro sollecitazione dei familiari, e a far internare a vita molti malcapitati. La relatrice ha poi citato alcuni casi curiosi e paradossali a proposito di processi ad animali: insetti scomunicati, topi condannati all'esilio, porci e cani finiti sul patibolo. Documentato a partire dal IX secolo c'è un intero catalogo di animali inquisiti da giudici, condannati e incarcerati e condotti dal boia alla forca secondo un incredibile e serissimo spettacolo giudiziario costruito fin nei minimi dettagli dai più insigni giuristi dell'epoca e accettato dalla popolazione.

L'ultima parte della relazione è stata dedicata più propriamente all'attualità del tema proposto. Il concetto di imputabilità trova espresso riconoscimento solo con il progetto di codice penale presentato alla Camera nel 1887 dal guardasigilli Zanardelli. Uno dei pregi maggiori del progetto di Zanardelli è quello di avere previsto l'elemento morale accanto all'esecuzione materiale del fatto ai fini della dichiarazione di colpevolezza, facendo consistere il cardine dell'imputabilità nella volontarietà del fatto.

**Per il nostro Codice Penale (agli articoli 88 e 89) non sono imputabili penalmente coloro che, al momento del reato, si trovavano in uno stato mentale tale da compromettere gravemente la capacità di intendere e di volere.** Le anomalie che influiscono su tale capacità sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze determinate da danni cerebrali, da psicosi acute o croniche. Recentemente, tuttavia, le cose sono cambiate. Una recente sentenza della Cassazione del maggio 2005 ha affermato che anche i disturbi della personalità sono considerati rilevanti ai fini della valutazione dell'imputabilità, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità tali da escludere o comunque da diminuire notevolmente la capacità di intendere e di volere e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa. Questo orientamento comporta una significativa crisi del criterio della malattia mentale *tout court*, riconosciuta e annoverata nelle rigide categorie medico-scientifiche, introducendo il concetto di **disturbo di personalità**. Su tale concetto si esprime il più moderno e diffuso manuale diagnostico dei disturbi mentali, il DSM-IV. Secondo l'autorevole opera, nata all'interno dell'American Psychiatric Association nel 1994, i disturbi di personalità comprendono il disturbo paranoide di personalità, quello schizoide, quello schizotipico, quello antisociale, quello borderline, quello istrionico, quello narcisistico, quello evitante, quello dipendente e quello ossessivo-compulsivo. Il DSM-IV rimanda anche a una categoria residua, quella del disturbo di personalità non altrimenti specificato, nella quale andrebbero ricondotte "le alterazioni di funzionamento della personalità che non soddisfano i criteri per alcuno specifico disturbo della personalità". È evidente che la giurisprudenza si è avvicinata molto all'attuale paradigma della scienza psichiatrica che tiene conto delle variabili psicologiche, sociali e relazionali e non solo biologiche che originano e condizionano l'infermità mentale. È altresì evidente che si tratta di un terreno molto difficile – essendo gli strumenti valutativi soggetti a un tasso di errore - e che il giudice deve necessariamente avvalersi di una consulenza medico-legale per accertare la sussistenza e la consistenza del disturbo di personalità e il collegamento dello stesso all'episodio criminoso.

Il giudice MARIANO BATTISTI ha esordito evidenziando il compito delicatissimo di chi si trova a giudicare, il quale deve affidarsi alla professionalità dei periti, attuando un'attenta e scrupolosa opera di decifrazione nel caso di perizie discordanti. Si è quindi soffermato su un aspetto

significativo di evoluzione della giurisprudenza riguardante **il rapporto di causalità tra condotta ed evento**. Tale rapporto consiste in un criterio di imputazione di un evento alla condotta di un soggetto; solo se l'evento può essere ritenuto ricollegabile alla condotta, il soggetto in questione potrà essere tenuto a risponderne. Tale concetto viene esplicitato dal codice penale all'art. 40, dove si afferma che l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, debba essere conseguenza dell'azione o omissione del soggetto agente. Analizzando nello specifico la responsabilità professionale medica, la giurisprudenza ha seguito in passato una linea che può definirsi di tipo probabilistico: perché vi sia rapporto di causalità materiale si deve accertare che l'intervento terapeutico del medico, se tempestivamente e correttamente eseguito, avrebbe avuto "serie e apprezzabili probabilità di successo". Tale teoria rischia tuttavia di risolversi in un giudizio di mera probabilità statistica e, per superare quest'aspetto fortemente critico, si è arrivati ad affermare che un'azione o un'omissione sono da considerarsi quali cause di un evento solo quando si possa effettuare il giudizio avvalendosi di una legge o di una proposizione scientifica con una percentuale vicina a cento. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 novembre 2002, ha affermato che per affermare l'esistenza della responsabilità del medico occorre "l'individuazione del nesso di causalità in termini di certezza oggettiva (storica o scientifica), risultante da elementi probatori di per sé altrettanto inconfutabili sul piano dell'oggettività". La certezza indicata dalla Corte di Cassazione è quindi una certezza di natura processuale che viene desunta dal giudice seguendo un procedimento logico che consenta di ricollegare un evento a una condotta "aldilà di ogni ragionevole dubbio".

Venendo più direttamente al tema, il dottor Battisti ha ribadito più volte che **la conoscenza dell'uomo da giudicare può e deve essere desunta dalla nostra Carta Costituzionale, dalla quale si evince la centralità del valore dell'uomo, della persona**. Di fatto, l'art. 2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale) e l'art. 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese) contengono già tutti gli elementi sui quali si deve fondare l'opera del giudice. Il giudice deve accostarsi all'uomo da giudicare così come vuole la Carta Costituzionale, assumendo come valore-guida della sua azione la centralità della persona.

Il dottor Battisti ha quindi esplicitato i suoi personali riferimenti circa la formazione del concetto di persona: nella dignità della persona la tradizione biblica vede l'immagine e la somiglianza con il Creatore e, nel Cristianesimo in particolare, trova l'identificazione con il Cristo stesso. È quindi necessario riconoscere la dignità dell'uomo, di ogni uomo in quanto portatore del valore di persona, valore trascendente sulla realtà terrena, fonte e fine della vita sociale. È altrettanto fondamentale che il riconoscimento del valore della persona sia attuato non solo da giudici e psicologi, ma dalla comunità intera, in quanto la solidarietà è l'espressione migliore di un popolo, così come è sancito dalla nostra Carta Costituzionale.

La conoscenza dell'uomo da giudicare deve riferirsi, quindi, non solo alla ricerca psicologica e al sapere giuridico, ma radicarsi in quella struttura valoriale definita dalla nostra Costituzione e vissuta in pienezza nella comunità.

*A cura di Alessia Spigariol*